

FAQ Concorsi

LA LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE, CLASSE 28/S, È VALIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 5 UNITÀ DI COLL. TECNICO PROF. – INGEGNERE AMBIENTE E TERRITORIO, PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 106 DEL 23.07.2015?

Premesso che l'equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al D.M. n 509/1999, ai relativi diplomi sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/1999 e D.M. n. 270/2004 ;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Pertanto, anche se nel bando di concorso tra le classi di laurea non viene riportata la laurea specialistica in ingegneria civile classe 28/S, vi è equipollenza tra la classe 28/S Ingegneria civile e la classe LM-23 Ingegneria civile.

Perciò, a seguito della pubblicazione dell'estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è possibile inviare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (CAT. D) – Ingegnere Ambiente e Territorio.

Si precisa che, per i titoli equipollenti o equivalenti, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza.

CI SONO TESTI CONSIGLIATI/PROGRAMMI DETTAGLIATI PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE?

Per la preparazione alle prove concorsuali l'Amministrazione non fornisce riferimenti circa testi o programmi specifici, in quanto la scelta del materiale da studiare è rimessa al candidato, sulla base di quanto disposto dal bando di riferimento.

RELATIVAMENTE ALLA PROVA PRATICA, QUANDO SI PARLA DI ATTI CONNESSI ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA, È POSSIBILE AVERE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE AI FINI DELLA PREPARAZIONE?

Quanto alla prova pratica, sarà la Commissione esaminatrice a stabilire quale prova assegnare ai candidati, i quali devono svolgerla in virtù della propria preparazione in materia.

IN QUALE CASO È PREVISTA LA PROVA PRESELETTIVA?

L'Agenzia, nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande superiore a 100, potrà – a discrezione - far precedere la prova scritta da una prova preselettiva, per la cui somministrazione l'Agenzia stessa potrà avvalersi di un'apposita ditta specializzata. Il diario dell'eventuale prova preselettiva verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" nonché sul sito ufficiale dell'ARPA Puglia non meno di **quindici (15) giorni** prima della prova stessa. Tali avvisi varranno come notifica a tutti gli effetti di legge.

IN CASO DI MANCATO POSSESSO DI CERTIFICATI RELATIVI A TITOLI POSSEDUTI/SERVIZI PRESTATI È POSSIBILE PRESENTARLI SOTTOFORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE?

Sì. A tal proposito, si possono utilizzare i modelli della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia www.arpa.puglia.it, link "Concorsi", sezione "Modulistica". Si ricorda che alle suddette dichiarazioni sostitutive i candidati devono allegare – pena la mancata valutazione dei titoli autocertificati – una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti (certificati di laurea, certificati di servizio, ecc.) sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle succitate dichiarazioni.

COSA SI INTENDE PER RISERVA DEI POSTI SPETTANTI AI MILITARI DELLE FORZE ARMATE?

Ai sensi del D. Lgs. N. 66/2010, alcuni bandi prevedono la riserva del/dei posto/i ai volontari delle Forze Armate (*volontario in ferma breve di tre o più anni, volontario in ferma prefissata di uno o quattro anni, ufficiale di complemento in ferma biennale, ufficiale di complemento in ferma prefissata*) congedati senza demerito. Ciò significa che, se tra gli idonei della graduatoria finale, dovesse esserci un militare volontario congedato, lo stesso risulterebbe vincitore del concorso come riservatario, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria.

QUALI SONO I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI?

Ai sensi dell' art. 11 del D.P.R. 220/2001, che regola i concorsi del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale:

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) titoli accademici e di studio:

i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

Curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

QUANDO VENGONO VALUTATI I TITOLI?

Ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 220/2001, nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli sarà effettuata prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, verrà effettuata prima della correzione del relativo elaborato. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'espletamento della prova orale.

COSA SI INTENDE PER EQUIPARAZIONE ED EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO?

L'equiparazione tra i titoli di studio richiesti dai bandi pubblicati è stabilita dal D.I. 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7-10-2009. L'equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti i candidati devono indicare gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. La procedura per ottenere l'equiparazione e la relativa modulistica sono reperibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato o prodotto.

ESSERE IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE SIGNIFICA CHE BISOGNA ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO?

Se il bando richiede tra i requisiti specifici l'Abilitazione alla professione, ciò implica l'aver superato l'Esame di Stato e non essere necessariamente iscritti all'Albo di riferimento.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI INVALIDITÀ PER IL COLLOCAMENTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI?

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/99, la stessa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

E' il certificato dell'Ufficio di Collocamento Provinciale che dimostra l'appartenenza ad una delle succitate categorie.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA AVVISI DI MOBILITÀ VOLONTARIA E BANDI DI CONCORSO?

Gli avvisi di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001, sono rivolti ai dipendenti a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni. I bandi di concorso, invece, sono indirizzati a tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi stessi.

E' POSSIBILE CONOSCERE IL NUMERO DEI CANDIDATI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI?

Il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sarà reso noto con l'adozione delle delibere di ammissione-esclusione, che saranno pubblicate nella sezione Concorsi. L'esclusione verrà notificata agli interessati con le modalità indicate nel relativo bando di concorso. Non sono previste altre forme di informazione sul numero dei candidati.